

Proposta di legge

Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003

Art. 2 - Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

Art. 3 - Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 71/2017

Art. 4 - Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

Art. 5 - Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019

Art. 6 - Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 69/2020

Art. 7 - Contributi per il sistema aeroportuale toscano

Art. 8 - Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale

Art. 9 - Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana

Art. 10 - Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del Rifugio Logarghena

Art. 11 - Contributi straordinari per impiantistica sportiva

Art. 12 - Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese in conto gestione legate alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara


Art. 13 - Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci

Art. 14 - Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario in Comune di Signa

Art. 15 - Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi


Art. 16 - Copertura finanziaria

Art. 17 - Entrata in vigore



PREAMBOLO

Il Consiglio regionale



Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011);

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'articolo 51, comma 2 bis, del decreto legge 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, con la quale la gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stata affidata al soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico, è opportuno prevedere che la Regione e il soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico possono definire, anche mediante la cooperazione, le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica;

2. È opportuno un supporto al sistema aeroportuale e all'economia dei trasporti aeroportuali, nelle forme previste dalla disciplina sugli aiuti di stato, per accompagnare e supportare il percorso di ripartenza dopo l'emergenza Covid-19 nonché di ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali;

3. La normativa nazionale prevede ed incentiva misure generali di semplificazione dei procedimenti agevolativi in favore delle imprese e in detta disciplina si collocano le norme di semplificazione atte a favorire, facilitare ed accelerare i tempi istruttori ed dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. È opportuno quindi introdurre modalità di rendicontazione semplificate sia per quanto riguarda la rendicontazione della spesa che per la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima del 70%;

4. È necessario finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi;

5. È opportuno concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo sede istituzionale del Comune;

6. Al fine di valorizzare il territorio e di ampliare l'ospitalità, in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel DEFR 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana, è opportuno un contributo per il completamento e messa in funzione del Rifugio di Logarghena presso il Comune di Filattiera;

7. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino o il rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una inagibilità totale o parziale, nonché per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le caratteristiche di sicurezza necessarie;

8. È opportuna la concessione di contributi ai comuni di Pontedera e Poggibonsi come concorso alle spese da sostenere per la disponibilità di sedi scolastiche adeguate per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in presenza di situazioni di inagibilità;

9. Ai fini della realizzazione di un sottopasso ferroviario in Comune di Signa è necessario procedere alla progettazione dell'intervento autorizzando un contributo straordinario;

10. Ai fini della conclusione dell'intervento sul ponte Catolfi in comune di Laterina, per il quale la legge regionale 67/2016 prevedeva un contributo straordinario da parte della Regione, è necessario autorizzare una spesa ulteriore a carico del bilancio regionale a integrazione delle somme stanziare dal Comune;

11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

Art. 1

**Gestione delle tasse automobilistiche.
Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003**

1. L'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Gestione delle tasse automobilistiche

1. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al citato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418.

2. L'accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare può riguardare:

- a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
- b) la gestione dell'archivio regionale e l'integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all'articolo 51, comma 2 bis, del d.l. 124/2019;
- c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
- d) l'assistenza ai contribuenti;
- e) l'attività di riscossione compresa l'integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
- g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.”

Art. 2
Cooperative di comunità.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) è sostituito dal seguente:

“4 bis. Nell’anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 890.000,00 cui si fa fronte, per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e, per euro, 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”.

Art. 3
Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese.
Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è inserito il seguente:

“Art. 14 bis
Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese

1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”) sulla ammissibilità della spesa sostenuta.

2. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l'erogazione del saldo.

3. Sono fatte salve le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia.”.

Art. 4
Manutenzione rete ciclabile.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) le parole “euro 550.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 590.000,00” e le parole “euro 130.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 170.000,00”.

Art. 5
Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A.
Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019

1. L'articolo 49 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) è abrogato.

Art. 6
Norma transitoria.
Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 69/2020

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011) è aggiunto il seguente:

“Articolo 10 bis
Norma transitoria

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2011 continua ad applicarsi al personale già destinatario dell'assegno ivi previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 7
Contributi per il sistema aeroportuale toscano

1. Al fine di potenziare il sistema aeroportuale toscano, agevolare l'economia regionale ed affrontare le criticità di mercato conseguenze all'emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 da destinare a contributi per investimenti e per il funzionamento a favore delle società di gestione delle infrastrutture aeroportuali.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 56 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e degli Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti (Comunicazione della Commissione (2014 C 99/03).

3. La Giunta Regionale con deliberazione disciplina le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.

4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:

a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2020/22, annualità 2020;

b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di previsione 2020/22, annualità 2020.

Art. 8
Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo comunale sito in Piazza Boccaccio, sede istituzionale del Comune, previa stipula di uno

specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Art. 9

Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", contributi fino all'importo massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020 quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve mirato, sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi.

3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;

b) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.

Art. 10

Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del Rifugio Logarghena

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del Rifugio di Logarghena.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo con il comune di Filattiera, che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione, ed è condizionata alla verifica del rispetto delle norme di utilizzazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II "Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva" della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

Art. 11

Contributi straordinari per impiantistica sportiva

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020 ai comuni di Buonconvento, Bucine e Rignano sull'Arno, per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la seguente ripartizione:

- a) fino a un massimo di euro 340.000,00 al Comune di Buonconvento per il recupero funzionale, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio denominato "Piscina d'area";
- b) fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Bucine, per la realizzazione di una nuova palazzina a servizio dell'impianto sportivo in località Ambra nel territorio del medesimo Comune, destinata agli spogliatoi atleti ed arbitri ed all'infermeria come previsto dalle norme CONI;
- c) fino a un massimo di euro 185.000,00 al Comune di Rignano sull'Arno per la riqualificazione e il completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo situato in via Roma, nello stesso Comune, agli spazi esterni, agli spogliatoi.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati previa stipula di specifici accordi coi comuni interessati che ne disciplinano le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 12

Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese legate alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per gli alunni della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Pontedera, per il pagamento dei canoni di affitto della struttura sostitutiva dell'edificio scolastico della scuola dell'infanzia individuata dal Comune.

2. Con deliberazione della Giunta sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

Art. 13

Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al comune di Poggibonsi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 330.000,00 per l'anno 2020, per pagamento delle spese relative alla variante resasi necessaria per i lavori di adeguamento all'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci, previa stipula di un accordo con il Comune che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 330.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

Art. 14

Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario in Comune di Signa

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, funzionale al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Signa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell'anno 2020, previa stipula di specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-22, annualità 2020.

Art. 15

Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi

1. Per il completamento dei lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, nel territorio del Comune di Laterina, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, previa approvazione di un addendum all'accordo di programma sottoscritto in attuazione dell'articolo 26 terdecies, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016) che disciplina le modalità attuative.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-22, annualità 2020.

Art. 16

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 3 e 6 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati all'allegato E alla *proposta di legge 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento)*.

Art. 17

Entrata in vigore

1. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURT.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FRANCO', with a large, stylized flourish extending to the right.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo: Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta fornisce copertura legislativa ad alcuni dei movimenti di bilancio effettuati con la variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 apportata in sede di emendamento alla legge di assestamento dello stesso bilancio.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La proposta contiene disposizioni afferenti alla competenza residuale con, in due casi (articoli 1 e 3) forme di coordinamento/recepimento nell'ordinamento regionale di disposizioni statali.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta è coerente con l'ordinamento nazionale, essendo redatta in conformità al d.lgs. 118/2011.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Sono previste alcune modifiche espresse a 5 leggi regionali

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza

costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono profili di incompatibilità

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono profili di incompatibilità

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Negli interventi che possono presentare profili di contatto con la tematica degli aiuti è precisato che si svolgeranno in conformità alla normativa in materia (v. art. 7 e 9)

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è conforme ai principi della l.r. 55/2008

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è correttamente redatta

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non ricorrono

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Non sono previsti atti normativi di attuazione

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non sussiste

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale**Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022****Tipologia della proposta di legge:**

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)
- d. varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti

- complessivi Euro 14.633.000,00
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Missione 14, Programma 04 Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005 (Art. 2)	150.000,00			150.000,00
Missione 10, Programma 05 Manutenzione rete ciclabile.	40.000,00			40.000,00

Missione/Programma Uscita	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017. (Art. 4)				
Missione 14, Programma 01 Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 (Art. 5)	-100.000,00			-100.000,00
Missione 7, Programma 01 Contributi per il sistema aeroportuale toscano. (Art.7)	10.000.000,00			10.000.000,00
Missione 18, Programma 01 Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale (Art. 8)	800.000,00			800.000,00
Missione 14, Programma 01 Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana (Art. 9)	1.288.000,00			1.288.000,00
Missione 7, Programma 01 Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del Rifugio Longarghena (Art. 10)	250.000,00			250.000,00
Missione 6, Programma 01 Contributi straordinari per impiantistica sportiva (Art. 11)	775.000,00			775.000,00
Missione 4, Programma 02 Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese in conto gestione legate alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara (Art. 12)	500.000,00			500.000,00
Missione 4, Programma 02 Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci. (Art. 13)	330.000,00			330.000,00
Missione 10, Programma 05 Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario in Comune di Signa (Art. 14)	500.000,00			500.000,00
Missione 10, Programma 05 Completamento lavori di adeguamento strutturale del Ponte Catolfi (Art. 15)	100.000,00			100.000,00
Totale	14.633.000,00			14.633.000,00

- spesa annua a regime: nessuna
- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Di seguito si prendono in esame i singoli articoli della presente proposta di legge di cui all'oggetto, in particolare relativamente ai loro effetti finanziari a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2020-2022, i cui stanziamenti di bilancio risultano modificati nell'ambito dell'approvazione della contestuale pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento) come emendata nella medesima seduta d'Aula del Consiglio:

Art. 2 - Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

La l.r. 73/2005, "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana", stabilisce all'art. 11 bis, comma 1, che "La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.", le quali possono essere promosse, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo anche se costituite in particolari contesti, individuati dalla norma.

Sulla base di tali disposizioni e nell'ambito degli interventi previsti nei propri atti di programmazione la Regione Toscana ha attivato, nel 2018 e nel 2019, due Avvisi Pubblici per la concessione di contributi a Cooperative di Comunità, costituite o da costituire. Entrambi gli Avvisi hanno avuto un positivo riscontro in termini di partecipazione da parte dei soggetti interessati, fornendo quindi un sostegno a Cooperative già costituite e operanti nei territori e nei contesti "difficili" richiamati dalla normativa citata, ma anche a stimolare la costituzione in detti ambiti di nuove Cooperative, con ricadute positive sui territori in termini di rigenerazione comunitaria, sociale ed economica.

In vista della emanazione di un nuovo Avviso Pubblico per l'approvazione di una nuova graduatoria di progetti riferiti allo stesso intervento, si è ritenuto necessario destinare un nuovo importo di euro 150.000,00, calcolato in base allo storico, che prevede un massimale di finanziamento di euro 50.000,00, assumendo come ipotesi iniziale il finanziamento di un massimo di tre nuovi progetti.

La presente norma pertanto prevede la modifica dell'articolo 13 della l.r. 73/2005, unicamente per incrementare per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa fissata dal comma 4 bis attualmente vigente della sopra indicata somma complessiva di euro 150.000,00. Tale autorizzazione di spesa è al momento stabilita ai sensi della l.r. 67/2019 (che ha apportato modifiche alla citata l.r. 73/2005 in tema di sostegno alle cooperative di comunità) in complessivi euro 740.000,00, di cui euro 640.000,00 in conto capitale ed euro 100.000,00 di parte corrente.

Con il presente intervento normativo quindi la spesa per l'anno 2020 diventa pari a complessivi 890.000,00 (di cui euro 129.750,00 in conto capitale ed euro 20.250,00 di parte corrente).

La copertura finanziaria di tale somma risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità",

Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 769.750,00 e Titolo 1 "Spese correnti" per euro 120.250,00, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Art. 4 – Modifiche art. 14 l.r. 77/2017 Manutenzione rete ciclabile

La norma oggetto di modifica prevede già contributi straordinari in favore della manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel PRIIM per il periodo 2018/2022, previa stipula di specifici accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, per un importo complessivo di euro 550.000,00 a valere sul triennio 2020-2021.

L'individuazione del fabbisogno per la manutenzione ordinaria delle ciclovie di interesse regionale, già in sede di approvazione della l.r. 77/201, era stata quantificata, in assenza di un modello analitico di dettaglio, in maniera parametrica considerando le principali categorie di interventi, a partire da quanto già previsto per la manutenzione delle strade regionali (vedi D.G.R. 989 del 10-09-2018).

L'assegnazione del finanziamento regionale è stata fatta e continuerà ad essere fatta sulla base della disponibilità dei km già percorribili, di anno in anno, distinguendo il contributo tra percorsi in sede propria e sede promiscua, secondo il seguente schema:

- 0,40,€/km per percorsi su sede promiscua;
- 1,00,€/km per percorsi su sede propria asfaltata;
- 1,80,€/km per percorsi su sede propria non asfaltata.

Nel corso del primo semestre 2020 è stata fatta, con il supporto degli enti locali competenti, una ricognizione puntuale dei km già percorribili e delle relative tipologie, dalla quale è emerso per il 2020 un fabbisogno aggiuntivo di euro 40.000,00. Pertanto il complessivamente il fabbisogno 2020 ricalcolato ammonta ad euro 170.000,00.

Il finanziamento continua a coprire il 60% del contributo stimato in relazione ai km già percorribili.

La presente norma pertanto prevede la modifica dell'articolo 14 della l.r. 77/2017, unicamente per incrementare per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa fissata dal comma 2 lettera b-bis) in euro 130.000,00 sull'anno 2020 ad euro 170.000,00, portando le risorse messe a disposizione complessivamente per il triennio 2020/2022 ad euro 590.000,00 (in luogo dell'attuale importo di euro 550.000,00).

La copertura finanziaria del citato importo di euro 170.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo mantiene altresì il proprio carattere straordinario ed una tantum per il quinquennio 2018/2022.

Art. 5 - Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Abrogazione dell'articolo 49 della l.r. 65/2019
Come si evince dalla nota formale, indirizzata alla Regione Toscana in data 8/7/2020 ed in cui viene formalmente effettuata rinuncia al contributo assegnato ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 per l'anno 2020 pari ad euro 100.000,00 da parte del beneficiario, si rende necessaria l'abrogazione del citato art. 49 della l.r. 65/2019 al fine di permettere, nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento) di poter utilizzare tali

risorse, non più finalizzate al contributo straordinario a Grossetofiere S.p.A, destinandole ad altre finalità di spesa.

Art. 7 - Contributi per il sistema aeroportuale toscano

La presente norma prevede il riconoscimento di aiuti regionali sia per investimenti che per il funzionamento a favore delle società di gestione delle infrastrutture aeroportuali.

La quantificazione così come articolata tra investimenti e gestione deriva dalla disponibilità di risorse di bilancio.

L'importo messo a disposizione (fino ad un massimo di euro 5 milioni) per la prima delle due finalità assume come riferimento l'ipotetico volume di investimenti presunti che il sistema aeroportuale potrà attivare sia all'interno dei propri Piani strategici sia a seguito della necessità di riorganizzare le Infrastrutture a fronte dell'emergenza COVID.

La Regione procederà ad una raccolta di fabbisogni di investimenti, sulla cui base potrà anche definire la quantificazione del finanziamento secondo parametri derivanti dalla dimensione e potenzialità delle infrastrutture interessate, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla disciplina sugli aiuti di stato.

Per quanto riguarda il sostegno alle compagnie aeree (fino ad un massimo di ulteriori euro 5 milioni di parte corrente) anche in questo caso si è operato con una semplice stima di massima tenuto conto che di fatto il traffico aerei passeggeri si è azzerato per effetto della emergenza COVID e la ripresa dei voli così come dei movimenti internazionali è fortemente rallentata.

Si fa presente che i finanziamenti in questione sono subordinati all'autorizzazione dal parte della Commissione europea a seguito della notifica, e che pertanto i valori potrebbero essere rivisti e rimodulati a seguito della procedura.

La copertura finanziaria del complessivo importo di euro 10.000.000,00 è garantita come segue:

- a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti"
- b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale"

del bilancio di previsione 2020/022, annualità 2020 così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 8 - Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale

Con la presente disposizione si autorizza la Giunta regionale a concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 800.000,00 per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento impianti del palazzo comunale sito in Piazza Boccaccio e sede del Comune.

Tale edificio, fin dal 1866, anno della sua costruzione, ha sempre assolto la funzione di sede municipale del Comune di Certaldo. L'amministrazione, in considerazione della strategicità dell'edificio oltre che del suo interesse storico/monumentale, ha disposto delle perizie in particolare per la vulnerabilità sismica e la stabilità statica, dalle quali sono emerse importanti carenze strutturali e che hanno determinato l'impossibilità di destinare l'edificio ad attività pubbliche, nonché la collocazione, a partire da gennaio 2020, di tutti gli uffici comunali presso altre sedi.

Il progetto esecutivo di rifacimento e consolidamento dell'immobile, deliberato dal Comune il 10 luglio scorso con delibera della Giunta n. 116, ha un costo complessivo di 1.550.000,00 euro, rispetto al quale è stato chiesto l'intervento della Regione toscana che si concretizza in questa disposizione con il citato contributo straordinario di euro 800.000,00.

Con successivo accordo saranno disciplinate le modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 800.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 9 - Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana

Con questa disposizione, anche in continuità con altri interventi normativi precedentemente attuati dalla Regione Toscana, si persegue - per il tramite di risorse pari a massimo complessivi euro 1.288.000,00 - la finalità di finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.

Gli interventi saranno attuati in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie è stata fatta sulla base delle spese in c/esercizio finanziate sul precedente bando 2017 (tramite il quale sono state finanziate 11 imprese per un totale di circa euro 924.000,00), che sostanzialmente si rinnovano annualmente, e tenuto conto dei programmi di investimento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita presentati nell'ultima raccolta progettuale 2019, la cui graduatoria è ancora aperta. In quest'ultimo caso sono stati considerati ammissibili contributi in conto capitale in favore di 10 soggetti beneficiari per un totale di euro 1.113.096,00 a fronte di risorse disponibili e già impegnate pari ad euro 840.000,00. Le risorse destinate ai contributi per il rinnovo della vita tecnica degli impianti, con la presente norma fissati in euro 288.000,00 saranno pertanto utilizzati prioritariamente per il completo scorrimento della graduatoria suddetta.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 1.288.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento), secondo la seguente articolazione per importo, missione/programma e titolo di spesa:

- a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";
- b) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 10 - Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del Rifugio Logarghena

Il contributo regionale previsto a favore del comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del Rifugio di Logarghena tiene conto delle potenzialità turistiche di quell'area dell'alta Lunigiana, meta di significativi flussi escursionistici. Il completamento dell'edificio destinato a rifugio consentirà quindi di valorizzare il territorio e di ampliare l'ospitalità, in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel DEFR 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana.

La Giunta è pertanto autorizzata a concedere un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, subordinatamente alla stipula di un accordo con il comune di Filattiera, che ne disciplina modalità di assegnazione e rendicontazione, ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Dal computo metrico del progetto delle opere di completamento del Rifugio Logarghena ricevuto dal Comune di Filattiera emerge un costo di circa 298.000,00, rispetto ai quali si provvederà per euro 250.000,00 con il contributo straordinario regionale disposto con il presente articolo.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 250.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 11 - Contributi straordinari per impiantistica sportiva

L'articolo autorizza la Giunta a concedere contributi in conto capitale fino alla somma complessiva massima di euro 775.000,00 per interventi straordinari su impiantistica sportiva di proprietà di enti locali. In particolare:

a) il Comune di Buonconvento ha avviato una collaborazione con i comuni contermini di Castiglione d'Orcia, San Quirico, Pienza, Montalcino, Asciano, Murlo, Monteroni d'Arbia per la riapertura della piscina sita in Buonconvento, ma ad uso dell'intero territorio della Val d'Arbia e della Val d'Orcia, chiusa dal 2015 per difficoltà gestionali. Tale struttura ha avuto un ruolo significativo per tutto il territorio, tale da diventare polo di attrazione e servizio per migliaia di persone, e ha ricoperto la domanda di un bacino di utenza di circa 30.000 abitanti, in quanto nei comuni limitrofi non vi è presente un'infrastruttura con le medesime caratteristiche. L'impianto natatorio in questione richiede lavori di recupero funzionale per molteplici interventi (a titolo esemplificativo: ripiastrellatura antiscivolo negli spogliatoi e sul piano vasche, adeguamento degli impianti, realizzazione della vasca di compenso della piscina piccola, interventi sulla zona pubblico e bar, oltre ad interventi di efficientamento energetico utili a garantire costi di gestione adeguati) il cui costo complessivo ammonta a 460.000,00 euro, a copertura parziale del quale con la presente norma si dispone un contributo regionale pari ad euro 340.000,00, mentre il restante ammontare delle spese verrà coperto dal cofinanziamento del comune di Buonconvento e dei comuni limitrofi, come da impegni definiti da ciascun ente;

b) nella frazione di Ambra del Comune di Bucine esiste un campo sportivo comunale dotato di spogliatoi i quali non sono più idonei per l'attività sportiva. Preso atto del potenziale sportivo

espresso dalla locale U.S.D. Ambra sia a livello di prima squadra che del relativo settore giovanile, per cui l'attuale struttura deve aggiornarsi e rimodernarsi per non privare la locale comunità dell'importante momento di socializzazione derivante dallo sport, è stato predisposto un progetto allo scopo di realizzare una nuova palazzina a servizio dell'impianto sportivo esistente, destinata agli spogliatoi atleti ed arbitri ed all'infermeria come previsto dalle norme CONI e le specifiche federali pubblicate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori prevede un importo complessivo di euro 260.000,00; la Regione concorrerà alla copertura di tale costo con un contributo di euro 250.000,00 come previsto dalla presente norma;

c) al Comune di Rignano è concesso un contributo straordinario di 185.000,00 euro pari al 100% del costo stimato per i lavori di riqualificazione e completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo di Via Roma, agli spazi esterni e agli spogliatoi, danneggiati in occasione di recenti eventi alluvionali, come quantificati da parte del comune. L'intervento, oltre a consentire un radicale rinnovamento dell'impianto è finalizzato a favorire l'associazionismo dotando di ambiente idoneo e moderno i tanti volontari e fruitori della struttura nonché il libero utilizzo degli spazi esterni da parte dei giovani.

Per tutti i contributi rivolti ai suddetti tre comuni, gli stessi saranno erogati previa stipula di specifici accordi che ne disciplinano le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

La copertura finanziaria del complessivo importo di euro 775.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo previsto nei confronti di tutti e tre i comuni di Buonconvento, Bucine e Rignano ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 12 - Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese in conto gestione legate alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara

La finalità della presente disposizione è il sostegno al Comune di Pontedera per le spese in conto gestione da questo sostenute in relazione alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara. L'inagibilità dell'edificio scolastico infatti ha costretto l'amministrazione a ricorrere all'affitto da soggetto privato: l'impegno messo in campo dal comune di Pontedera per trovare una nuova sede della scuola dell'infanzia ex-Corridoni è rilevante e gravoso nella sua declinazione pluriennale con riferimento alla spesa corrente necessaria alla locazione e non trova capienza piena nel bilancio comunale.

Il Comune a seguito di approfondimenti tecnici e tecnico-estimativi ha formulato una proposta al soggetto offerente di stipula di un contratto di locazione a favore dell'amministrazione comunale che assomma ad euro 1.200.000,00.

A fronte di tale fabbisogno, la Regione concorre con un contributo straordinario per il solo anno 2020 fino ad un massimo di euro 500.000,00.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione del contributo straordinario regionale.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 500.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2020-2022,

annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 13 - Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci

Nel corso dei lavori per la realizzazione dei lavori adeguamento all'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci è stata riscontrata, a seguito di perizie, una difformità tra lo stato di progetto e lo stato di fatto. La connessa variante del progetto è stata elaborata e autorizzata dall'Ufficio del Genio civile che ha evidenziato un costo complessivo pari ad euro 531.000,00. Tenuto conto del fatto che il bilancio del Comune, stante le forti difficoltà finanziarie conseguenti all'emergenza da COVID-19, può finanziare solo parte delle risorse necessarie emerse a seguito della redazione della perizia di variante e che i lavori sono attualmente sospesi, con la presente norma viene disposto un contributo straordinario regionale in favore del comune di Poggibonsi fino a un massimo di euro 330.000,00 finalizzato alla ripresa e completamento dei lavori.

Il contributo sarà erogato previa stipula di un accordo con il Comune che ne disciplini le modalità di assegnazione e rendicontazione.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 330.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 14 - Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario in Comune di Signa

Già la deliberazione del Consiglio regionale 88/2013, che aggiorna il programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale, prevedeva il miglioramento della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità regionale nei comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio; il sottopasso ferroviario cui si riferisce il contributo regionale disposto con la presente norma contribuisce al raggiungimento di tali finalità.

Tale sottopasso è funzionale infatti al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale di cui alla d.c.r. 88/2013. Il finanziamento fino ad un massimo di 500.000,00 euro è assegnato al Comune di Signa per la progettazione definitiva ed esecutiva del sottopasso ferroviario, che verrà effettuata dal medesimo Comune, previa stipula di specifico accordo con la Regione che disciplini le modalità attuative dell'intervento.

Il quadro economico del progetto preliminare predisposto dal Comune quantifica in 765 mila euro il fabbisogno per progettazione definitiva, esecutiva, DL e coordinamento sicurezza. Considerato che la progettazione definitiva ed esecutiva assorbirà la parte prevalente di tale fabbisogno, la Regione ha ritenuto di quantificare il proprio contributo al finanziamento di tali livelli di progettazione in un massimo di 500 mila euro.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 500.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-22, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Art. 15 - Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi

Ai fini della conclusione dell'intervento sul ponte Catolfi in comune di Laterina, per il quale la legge regionale 82/2015, all'articolo 26 terdecies (come modificata dall'art. 13 della l.r. 67/2016) prevedeva un contributo straordinario da parte della Regione pari a complessivi euro 1.750.000,00 per il biennio 2017/2018, è necessario oggi autorizzare una spesa ulteriore fino ad un massimo di 100.000,00 euro a carico del bilancio regionale, ad integrazione delle somme stanziare dal Comune necessarie al superamento di criticità emerse in fase realizzativa. Nell'ultimo Collegio di Vigilanza del 21 luglio 2020 sono infatti emerse ulteriori esigenze finanziarie pari a 371.000,00, che per la maggior parte graveranno sul Comune.

Con il presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma massima di euro 100.000,00 per l'anno 2020, in aggiunta alle risorse già stanziare con la norma sopra citata per supportare parzialmente l'incremento di spesa a supporto del Comune.

La copertura finanziaria della citata somma di euro 100.000,00 risulta garantita a valere sugli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-22, annualità 2020, così come parallelamente incrementati nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento).

Il contributo ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2020.

Per quanto riguarda infine le norme sotto elencate, invece, le stesse NON sono ritenute suscettibili di determinare alcun onere a carico del bilancio regionale; la proposta di legge stabilisce all'art. 16 comma 1 un'apposita clausola di non onerosità per gli articoli 1, 3 e 6. Di seguito gli elementi che giustificano l'assenza di oneri dalle disposizioni in oggetto.

Art. 1 - Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 49/2003

Il presente articolo discende dalla necessità di tenere conto della disposizione normativa introdotta dall'articolo 51, comma 2 bis, del decreto legge 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, con la quale la gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stata affidata al soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

Tale nuovo archivio supera quello transitoriamente gestito dall'Agenzia delle entrate e denominata SGATA (Sistema di Gestione dell'archivio delle Tasse Auto) con la finalità di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, in un contesto di revisione delle attività informatiche riservate ad organismi pubblici che possa assicurare il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati.

Quindi dal 1 gennaio 2020 il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è stato individuato dalla legge 157/2019 quale gestore dell'archivio nazionale della tassa automobilistica, che già dispone dei dati contenuti nell'archivio regionale. Tale soggetto è subentrato all'Agenzia delle Entrate che ha gestito l'asset fino al 31/12/2019; si precisa altresì che la disposizione nazionale non prevede maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti da questo subentro.

Per quanto riguarda il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 49/2003 (così come sostituito dall'articolo 1 della pdl in analisi), si conferma che il trasferimento dei dati di aggiornamento dall'archivio regionale al sistema informativo di cui al citato articolo 51, sostituisce la precedente modalità in essere fino al 31/12 u.s., anche in questo caso senza alcun onere aggiuntivo per la Regione che attualmente gestisce l'archivio nell'ambito dell'accordo di avvalimento con il soggetto gestore del PRA per la gestione della tassa automobilistica regionale.

Art. 3 – Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 71/2017.

La norma proposta si colloca all'interno del più ampio processo di semplificazione attualmente in corso ed è finalizzata all'accelerazione dei tempi istruttori dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. Essa introduce al comma 1 - per la fase della rendicontazione - per tutti i procedimenti, di qualsiasi natura, la possibilità per il beneficiario di ricorrere ad una procedura semplificata – già sperimentata nella fase di emergenza COVID giusta la delibera della Giunta regionale 286/2020 - consistente nella presentazione di una domanda da parte del legale rappresentante (o titolare) dell'impresa, accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale il richiedenti attesti sotto la propria responsabilità (e fatte salve le conseguenze penali derivanti da una falsa dichiarazione) la veridicità della spesa dichiarata.

Al comma 2 è prevista la possibilità per il beneficiario - previa presentazione della rendicontazione della spesa – di ottenere la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori (SAL) fino al settanta per cento di quanto richiesto. Tutti i controlli documentali (sull'effettiva consistenza e correttezza della rendicontazione) sono rinviati alla fase successiva e saranno svolti con verifiche a campione nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro il termine per l'erogazione del saldo. In ogni caso, sono fatte salve le norme nazionali in tema di verifica della regolarità contributiva (DURC) e di antimafia (comma 3) per le quali è richiesta la verifica preventiva, prima di ogni erogazione.

Detta norma opera nel quadro della disciplina legislativa nazionale vigente, avendo cura di prevedere opportune misure a tutela delle risorse e della integrità del bilancio regionale, oltretutto di trasparenza nella utilizzazione delle risorse da parte delle imprese beneficiarie.

Ha natura prettamente regolatoria e pertanto non è suscettibile per sua natura di determinare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 – Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 69/2020

Con il presente articolo si chiarisce la portata dell'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 9/2011, puntualizzando come la disposizione mantenga la propria efficacia nei confronti dei dipendenti che già sono stati soggetti all'applicazione della stessa, ribadendo il mantenimento dell'assegno ad personam per i dipendenti che, al tempo, sono transitati nel comparto in forza della medesima disposizione. Tale conferma dell'efficacia, che peraltro riconosce quanto accordato dal contratto di lavoro, risulta debba trovare applicazione in un unico caso di dipendente già transitato nel comparto, e poiché le relative risorse continuano a reperirsi nell'ambito di quanto già attualmente stanziato e speso a tale titolo a valere sul bilancio regionale, tale norma transitoria non determina nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

Copertura finanziaria

L'art. 16 della pdl ha due finalità:

- al comma 1 prevede l'inserimento della clausola di neutralità finanziaria relativamente ai sopracitati art. 1, 3 e 6;
- al comma 2 invece sono indicate le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria delle spese inserite nella presente proposta di legge, ovvero all'interno del complessivo equilibrio di bilancio così come determinato a seguito in particolare dell'emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento) presentato nella medesima seduta d'Aula del Consiglio.

Le spese previste nella presente legge, con riferimento alla tabella contenuta nel paragrafo inerente gli "Oneri previsti" sono pari a complessivi euro 14.633.000,00 per l'anno 2020, la cui copertura finanziaria è così reperita sul bilancio di previsione 2020/2022:

- per l'importo di euro 1.000.000,00 del sistema neve (vedi art. 9 della pdl) si fa riferimento a risorse afferenti avanzo vincolato di parte corrente già applicato all'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 con la delibera di giunta di anticipo di avanzo (DGR n. 469/2020) sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";
- per l'importo di euro 288.000,00 sempre relativo al sistema neve (vedi art. 9 della pdl) si fa riferimento a maggiori entrate relative a rientri di fondi giacenti presso Sviluppo Toscana SpA inerenti il fondo unico per le imprese (ex art. 18 della l.r. 71/2017), imputate alla tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie";
- per il rimanente importo di euro 13.345.000,00, tali risorse aggiuntive sono finanziate nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento) e vengono integralmente coperte con maggiori entrate relative al reintroito di una parte delle risorse giacenti presso Fidi per rientri su fondi rotativi che hanno esaurito la propria finalizzazione originaria, imputate alla tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie".

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Vedi sezione precedente

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. _____ Programma n. _____

.....

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 ...istituzione di una nuova tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. _____ Programma n. _____

.....

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente: **X**

Missione n. 14, Programma n. 04

Missione n. 7, Programma n. 01

Missione n. 18, Programma n. 01

Missione n. 14, Programma n. 01

Missione n. 6, Programma n. 01

Missione n. 4, Programma n. 02

Missione n. 10, Programma n. 05

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

.....

2.2 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

.....

2.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno

Missione n. _____ Programma n. _____

Anno

Missione n. _____ Programma n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore _____

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione Toscana proponente: _____ Regione _____
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia _____ del _____ provvedimento: _____ Proposta _____ di
legge _____
(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del
Bilancio di _____ **previsione** _____ **2020-**
2022 _____

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI X

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI X

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

X identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare):

FORSE

 (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

3. VANTAGGIO ECONOMICO SI NO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).
Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- X** sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
 - abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
 - agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
 - differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
 - riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
 - estinzione o riduzione del debito;
 - cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
 - garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
 - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
 - riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
 - finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
 - partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
-

- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
- per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare): _____
- _____
- _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

X de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Art. 41)

X esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____
_____ 11, 17, 26, 27, 28, 34, 35

X Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01 (36)

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

- articolo 93
- articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
- articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO X

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO X

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Proposta di legge

Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)	Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)
<p>Art. 13 Norma finanziaria</p>	<p>Art. 13 Norma finanziaria</p>
<p>1. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziato nel bilancio di previsione 2006.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla l.r. 32/2002, stanziato nel bilancio di previsione 2006.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005, stanziato nel bilancio di previsione 2006.</p> <p>4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p> <p>4 bis. Nell'anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 740.000,00 cui si fa fronte, per euro 640.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e, per euro, 100.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.</p> <p>4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:</p>	<p>1. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziato nel bilancio di previsione 2006.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla l.r. 32/2002, stanziato nel bilancio di previsione 2006.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005, stanziato nel bilancio di previsione 2006.</p> <p>4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p> <p>4 bis. Nell'anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 890.000,00 cui si fa fronte, per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e, per euro, 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.</p> <p>4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:</p>

<p>Anno 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 640.000,00; - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00; - In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00; - In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00. 	<p>Anno 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 640.000,00; - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00; - In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00; - In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.
Testo vigente	Testo coordinato
<p>Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018)</p>	<p>Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018)</p>
<p>Art. 14 Manutenzione rete ciclabile</p>	<p>Art. 14 Manutenzione rete ciclabile</p>
<p>1. La Regione, per gli anni dal 2018 al 2022 è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.</p> <p>2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:</p> <p>a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018;</p> <p>b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;</p> <p>b bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020 - 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, secondo la seguente ripartizione:</p>	<p>1. La Regione, per gli anni dal 2018 al 2022 è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.</p> <p>2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:</p> <p>a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018;</p> <p>b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;</p> <p>b bis) fino a un massimo di euro 590.000,00 per il triennio 2020 - 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, secondo la seguente ripartizione:</p>

- 1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
- 2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
- 3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.

- 1) euro 170.000,00 per l'anno 2020;
- 2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
- 3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.

Proposta di legge

Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022

Relazione illustrativa

Art. 1: La modifica all'articolo 2 della l.r. 49/2003 si rende necessaria a seguito della disposizione normativa introdotta dall'articolo 51, comma 2 bis, del decreto legge 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, con la quale la gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stata affidata al soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico. Tale nuovo archivio supera quello transitoriamente gestito dall'Agenzia delle entrate e denominata SGATA (Sistema di Gestione dell'archivio delle Tasse Auto) con la finalità di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, in un contesto di revisione delle attività informatiche riservate ad organismi pubblici che possa assicurare il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Con apposito disciplinare la Regione e il soggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico possono definire, anche mediante la cooperazione, le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter, del richiamato d.l. 124/2019, nonché le integrazioni con l'archivio del pubblico registro automobilistico e con il sistema di pagamenti digitali PagoPA.

Art. 2: La l.r. 73/2005, (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), stabilisce all'articolo 11 bis, comma 1, che "La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.". Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "La Regione può altresì riconoscere e promuovere le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.". Infine, il comma 3 stabilisce che "Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite (...) con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi."

Sulla base di tali disposizioni e nell'ambito degli interventi previsti nei propri atti di programmazione la Regione Toscana ha attivato, nel 2018 e nel 2019, due avvisi pubblici per la concessione di contributi a Cooperative di Comunità, costituite o da costituire. Entrambi gli avvisi hanno avuto un positivo riscontro in termini di partecipazione da parte dei soggetti interessati, fornendo quindi un sostegno a Cooperative già costituite e operanti nei territori e nei contesti "difficili" richiamati dalla normativa citata, ma anche a stimolare la costituzione in detti ambiti di nuove Cooperative, con ricadute positive sui territori in termini di rigenerazione comunitaria, sociale ed economica.

In vista della emanazione di un nuovo avviso pubblico per l'approvazione di una nuova graduatoria di progetti riferiti allo stesso intervento, la somma di 150.000,00 euro è calcolata in base allo storico, che prevede un massimale di finanziamento di euro 50.000,00, assumendo come ipotesi iniziale il finanziamento di un massimo di tre nuovi progetti.

Art. 3: La norma proposta si colloca all'interno del più ampio processo di semplificazione attualmente in corso ed è finalizzata all'accelerazione dei tempi istruttori dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. Essa introduce al comma 1 - per la fase della rendicontazione - per tutti i procedimenti, di qualsiasi natura, la possibilità per il beneficiario di ricorrere ad una procedura semplificata - già sperimentata nella fase di emergenza COVID giusta la delibera della Giunta regionale 286/2020 - consistente nella presentazione di una domanda da parte del legale rappresentante (o titolare) dell'impresa, accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale il richiedenti attesti sotto la propria responsabilità (e fatte salve le conseguenze penali derivanti da una falsa dichiarazione) la veridicità della spesa dichiarata.

Al comma 2 è prevista la possibilità per il beneficiario - previa presentazione della rendicontazione della spesa - di ottenere la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori (SAL) fino al settanta per cento di quanto richiesto. Tutti i controlli documentali (sull'effettiva consistenza e correttezza della rendicontazione) sono rinviati alla fase successiva e saranno svolti con verifiche a campione nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro il termine per l'erogazione del saldo. In ogni caso, sono fatte salve le norme nazionali in tema di verifica della regolarità contributiva (DURC) e di antimafia (comma 3) per le quali è richiesta la verifica preventiva, prima di ogni erogazione.

Detta norma opera nel quadro della disciplina legislativa nazionale vigente, avendo cura di prevedere opportune misure a tutela delle risorse e della integrità del bilancio regionale, oltretutto di trasparenza nella utilizzazione delle risorse da parte delle imprese beneficiarie.

Art. 4: La norma oggetto di modifica prevede già contributi straordinari in favore della manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel PRIIM per il periodo 2018/2022, previa stipula di specifici accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, per un importo complessivo di euro 550.000,00 a valere sul triennio 2020-2021. Nel corso del primo semestre 2020 è stata fatta, con il supporto degli enti locali competenti, una ricognizione puntuale dei km già percorribili e delle relative tipologie, dalla quale è emerso per il 2020 un fabbisogno aggiuntivo di euro 40.000,00. Pertanto complessivamente il fabbisogno 2020 ricalcolato ammonta ad euro 170.000,00. La presente norma pertanto prevede la modifica dell'articolo 14 della l.r. 77/2017, unicamente per incrementare per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa fissata dal comma 2 lettera b-bis) da euro 130.000,00 sull'anno 2020 a euro 170.000,00, portando le risorse messe a disposizione complessivamente per il triennio 2020/2022 ad euro 590.000,00 (in luogo dell'attuale importo di euro 550.000,00).

Art. 5: A seguito della formalizzata rinuncia al contributo assegnato ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 65/2019 per l'anno 2020 pari ad euro 100.000,00 da parte del beneficiario, si rende necessaria l'abrogazione del citato articolo 49 della l.r. 65/2019 al fine di permettere, nell'ambito del contestuale emendamento alla pdl n. 469 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Assestamento) di poter utilizzare tali risorse, non più finalizzate al contributo straordinario a Grossetofiere S.p.A., destinandole ad altre finalità di spesa.

Art. 6: Con il presente articolo si chiarisce la portata dell'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 9/2011, puntualizzando come la disposizione mantenga la propria efficacia nei confronti dei dipendenti che già sono stati soggetti all'applicazione della stessa, ribadendo il mantenimento dell'assegno *ad personam* per i dipendenti che, al tempo, sono transitati nel comparto in forza della medesima disposizione. Tale conferma dell'efficacia, che peraltro riconosce quanto accordato dal contratto di lavoro, risulta debba trovare applicazione in un unico caso di dipendente già transitato

nel comparto, e le relative risorse continuano a reperirsi nell'ambito di quanto già attualmente stanziato e speso a tale titolo a valere sul bilancio regionale.

Art. 7: L'emergenza COVID-19 ha generato impatti negativi su tutto il sistema dei trasporti passeggeri a livello internazionale, con conseguenze sulle economie regionali delle quali i sistemi aeroportuali costituiscono uno dei *driver* di sviluppo. Inoltre, per quanto riguarda la Toscana, gli aeroporti sono i principali *hub* del turismo internazionale, altra componente dell'economia che dalla emergenza COVID-19 ha subito impatti particolarmente negativi sino all'azzeramento dei flussi. Per motivi di sicurezza sanitaria i voli internazionali sono stati chiusi e continuano ad essere limitati e contingentati, e comunque un evidente rallentamento del volume dei traffici continua a permanere. In tale contesto, si ritiene che un supporto al sistema aeroportuale ed in generale all'economia dei trasporti aeroportuali nelle forme previste dalla disciplina sugli aiuti di stato possa consentire di accompagnare e supportare il percorso di difficile ripartenza nonché di ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali.

Art. 8: Il palazzo comunale sito in Piazza Boccaccio, costruito nel 1866, ha sempre assolto la funzione di sede municipale del Comune di Certaldo. L'amministrazione, in considerazione della strategicità dell'edificio oltre che del suo interesse storico/monumentale, ha disposto delle perizie in particolare per la vulnerabilità sismica e la stabilità statica. Sono emerse importanti carenze strutturali sia sulla parte in muratura che nei solai di piano, che hanno portato all'interdizione dell'edificio a ospitare qualsiviasì attività pubblica, e alla collocazione, a partire da gennaio, di tutti gli uffici comunali presso altre sedi. Il progetto esecutivo di rifacimento e consolidamento dell'immobile, deliberato il 10 luglio scorso, ha un costo complessivo di 1.550.000,00 euro, rispetto al quale è stato chiesto l'intervento della Regione che si concretizza in questa disposizione.

Art. 9:

Con questa disposizione si persegue la finalità di finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna. Gli interventi di sostegno saranno erogati con l'obiettivo di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, di sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei tre comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico e sociale, di promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, di promuovere il mantenimento dei livelli occupazionali anche dell'indotto delle aree di montagna vocate agli sport invernali. Gli interventi saranno attuati in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") e ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Art. 10: Il contributo regionale previsto a favore del comune di Filattiera per il completamento e messa in funzione del Rifugio di Logarghena tiene conto delle potenzialità turistiche di quell'area dell'alta Lunigiana, meta di significativi flussi escursionistici. Il completamento dell'edificio destinato a rifugio consentirà quindi di valorizzare il territorio e di ampliare l'ospitalità, in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel DEFR 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede

azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana.

Art. 11: L'articolo autorizza la Giunta allo stanziamento di una somma complessiva di euro 775.000,00 per interventi straordinari su impiantistica sportiva di proprietà di enti locali. In particolare:

a) il Comune di Buonconvento ha avviato una collaborazione con i comuni contermini di Castiglione d'Orcia, San Quirico, Pienza, Montalcino, Asciano, Murlo, Monteroni d'Arbia per la riapertura della piscina sita in Buonconvento ma ad uso dell'intero territorio della Val d'Arbia e della Val d'Orcia, chiusa dal 2015 per difficoltà gestionali. Tale struttura ha avuto un ruolo significativo per tutto il territorio, tale da diventare polo di attrazione e servizio per migliaia di persone, e ha ricoperto la domanda di un bacino di utenza di circa 30.000 abitanti, in quanto nei comuni limitrofi non vi è presente un'infrastruttura con le medesime caratteristiche e che richiede lavori per molteplici interventi (ripiastrellatura antiscivolo negli spogliatoi e sul piano vasche, adeguamento degli impianti, realizzazione della vasca di compenso della piscina piccola, interventi sulla zona pubblico e bar, oltre ad interventi di efficientamento energetico utili a garantire costi di gestione adeguati) il cui costo complessivo ammonta a 460.000,00 euro, a copertura parziale del quale è stato chiesto l'intervento regionale, mentre il restante ammontare delle spese verrà coperto dal cofinanziamento del comune di Buonconvento e dei comuni limitrofi, come da impegni definiti da ciascun ente;

b) nella frazione di Ambra del Comune di Bucine esiste un campo sportivo comunale dotato di spogliatoi i quali non sono più idonei per l'attività sportiva. Preso atto del potenziale sportivo espresso dalla locale U.S.D. Ambra sia a livello di prima squadra che del relativo settore giovanile, per cui l'attuale struttura deve aggiornarsi e rimodernarsi per non privare la locale comunità del un momento di socializzazione derivante dallo sport, è stato predisposto un progetto allo scopo di realizzare una nuova palazzina a servizio dell'impianto sportivo esistente, destinata agli spogliatoi atleti ed arbitri ed all'infermeria come previsto dalle norme CONI e le specifiche federali pubblicate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il costo complessivo dell'intervento è di euro 260.000,00;

c) al Comune di Rignano è concesso un contributo straordinario di 185.000,00 euro per il completamento di edificio facente parte degli impianti sportivi di via Roma, mediante interventi finalizzati alla riqualificazione e completamento dell'edificio a servizio dell'impianto, agli spazi esterni, agli spogliatoi, danneggiati in occasione di recenti eventi alluvionali. L'intervento, oltre a consentire un radicale rinnovamento dell'impianto è finalizzato a favorire l'associazionismo dotando di ambiente idoneo e moderno i tanti volontari e fruitori della struttura nonché il libero utilizzo degli spazi esterni da parte dei giovani.

Art. 12: La finalità della disposizione è il sostegno al Comune di Pontedera per spese in conto gestione legate alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara: l'inagibilità dell'edificio scolastico ha costretto l'amministrazione a ricorrere all'affitto da soggetto privato, e l'impegno messo in campo dal comune di Pontedera per trovare una nuova sede della scuola dell'infanzia ex-Corridoni è rilevante e gravoso nella sua declinazione pluriennale con riferimento alla spesa corrente necessaria alla locazione e non trova capienza piena nel bilancio comunale. La quantificazione è stata accertata dal Comune a seguito di approfondimenti tecnici e tecnico-estimativi in base ai quali è stata formulata una proposta al soggetto offerente di stipula di un contratto di locazione favore dell'amministrazione comunale.

Art. 13: Nel corso dei lavori per la realizzazione dei lavori adeguamento all'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci è stata riscontrata, a seguito di perizie, una difformità tra lo stato di progetto e lo stato di fatto: La connessa variante del progetto è stata elaborata e autorizzata dall'Ufficio del Genio civile e il bilancio del Comune, stante le forti difficoltà finanziarie

conseguenti all'emergenza da COVID-19, può finanziare solo parte delle risorse necessarie emerse a seguito della redazione della perizia di variante. Per tale motivazione i lavori sono attualmente sospesi, ed è stato richiesto l'intervento finanziario della Regione.

Art. 14: La deliberazione del Consiglio regionale 88/2013, che aggiorna il programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale, prevede il miglioramento della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità regionale nei comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio; il sottopasso ferroviario contribuisce al raggiungimento di tali finalità. Il sottopasso è funzionale al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale di cui alla d.c.r. 88/2013. Il finanziamento di 500.000,00 euro è assegnato al Comune di Signa per la progettazione definitiva del sottopasso ferroviario che verrà redatta dal medesimo Comune, mediante accordo con la Regione.

Art. 15: Ai fini della conclusione dell'intervento sul ponte Catolfi in comune di Laterina, per il quale la legge regionale 67/2016, all'articolo 26 terdecies, prevedeva un contributo straordinario da parte della Regione, è necessario autorizzare una spesa ulteriore di 100.000,00 euro a carico del bilancio regionale ad integrazione delle somme stanziati dal Comune necessarie al superamento di criticità emerse in fase realizzativa: nell'ultimo Collegio di Vigilanza del 21 luglio 2020 sono infatti emerse ulteriori esigenze finanziarie che per la maggior parte graveranno sul Comune. La Regione stanziava 100.000,00 euro in aggiunta alle risorse già stanziati con la norma sopra citata per supportare parzialmente l'incremento di spesa a supporto del Comune.

Art. 16: L'articolo ha la finalità di indicare le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria delle spese inserite nella presente proposta di legge, ovvero all'interno del complessivo equilibrio di bilancio così come determinato a seguito della contestuale variazione al bilancio di previsione 2020/2022.